



IL VESCOVO DI BRESCIA

Brescia, 3 maggio 2010

Carissimi Sacerdoti,

tra le scadenze dei diversi organismi di comunione vi è anche quella dei Vicari Zonali e del Consiglio Presbiterale: Mercoledì 9 e Giovedì 10 giugno prossimi è programmata la consultazione tra il Clero per la designazione dei nuovi Vicari Zonali e per l'elezione dei membri del Consiglio Presbiterale per il quinquennio 2010-2015.

Non occorre spendere molte parole sul ruolo e l'importanza sia dei Vicari Zonali sia del Consiglio Presbiterale: entrambi sono di aiuto particolare al mio ministero di Vescovo e al servizio della comunione nel Presbiterio. Da qui l'importanza della partecipazione da parte di tutti i Sacerdoti all'appuntamento del 9-10 giugno prossimi.

Colgo l'occasione per esprimere un cordiale ringraziamento ai Vicari Zonali uscenti e ai membri del Consiglio Presbiterale al termine del loro mandato. Il bene da loro fatto nell'espletare un servizio al Vescovo e ai confratelli avrà la ricompensa dei servitori del Vangelo.

Su tutti invoco la benedizione del Signore e affido all'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, la buona riuscita di tutto quanto favorisce la crescita del vero *bonum Ecclesiae*.



+ *Luciano Monari*
+ Luciano Monari

*Procedura per l'elezione dei rappresentanti del clero
designati ad essere nominati Vicari Zonali*

1. Il Vicario Zonale è indicato, mediante voto segreto, dai presbiteri della Zona Pastorale. Votano tutti i presbiteri che compongono il presbiterio diocesano: incardinati nella diocesi di Brescia o che comunque vi svolgono un ministero pastorale stabile per incarico del Vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto, residente)
Possono essere votati i presbiteri che in Zona esercitano stabilmente il ministero per incarico del vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto).
Non possono invece essere votati i presbiteri che ricoprono il ruolo di Vicario Episcopale.
2. I presbiteri impossibilitati ad intervenire alle elezioni possono delegare ad altri presbiteri il loro diritto di voto. Chi riceve la delega può tuttavia rappresentare un solo presbitero. La delega ricevuta vale solo per la prima e l'eventuale seconda votazione.
3. Lo scrutinio avviene durante la "congrega" sacerdotale il 9 o il 10 giugno 2010 e risulta eletto il presbitero che ottiene la metà più uno dei voti degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* a motivo della dispersione dei voti, le elezioni vengono rifatte seduta stante. Dopo due scrutini andati a vuoto, "la votazione verta sopra i due candidati che hanno ricevuto la maggior parte dei voti" (can. 119). In tal caso i due candidati che hanno ricevuto la maggior parte dei voti, si asterranno dal terzo scrutinio e dagli eventuali scrutini successivi.
4. Il Vicario Zonale uscente comunica il nominativo del designato ad essere nominato Vicario Zonale, dopo che questi ha accettato, all'ufficio Organismi Ecclesiali di partecipazione in Curia **entro lunedì 14 giugno**.

VICARIO ZONALE

18. È il presbitero che presiede la Zona Pastorale (cfr. can. 553 § 1) ed è il principale responsabile della realizzazione delle finalità della Zona.

19. È il rappresentante del Vescovo nella Zona.

Tale caratteristica emerge dalla denominazione di Vicario, dalla quale sono sottolineate chiaramente la subordinazione e la funzionalità dell'ufficio del Vicario al ministero del Vescovo diocesano.

20. È membro del Consiglio Presbiterale diocesano. Concorre, in tale modo, a creare nel presbitero lo spirito di comunione attorno al Vescovo, portando l'esperienza e le esigenze pastorali che emergono nella Zona e riportando nella Zona le direttive della pastorale diocesana.

21. Il Vicario Zonale è nominato dal Vescovo diocesano che lo sceglie tra una lista di presbiteri espressa mediante voto segreto dai presbiteri della Zona.

Hanno diritto di voto attivo i presbiteri che risiedono nella Zona; e di voto passivo soltanto coloro che vi esercitano stabilmente il ministero per incarico del Vescovo diocesano.

22. Il Vicario Zonale dura in carica quattro anni.

23. Qualora il Vicario Zonale muoia oppure cessi dal suo incarico per trasferimento, per rinuncia, per inabilità fisica o per altra causa canonica, il Vescovo diocesano nomina il suo successore scegliendolo, possibilmente, tra gli indicati nella precedente consultazione. Egli dura in carica sino alla fine del quadriennio.

24. Compiti principali del Vicario sono:

a) promuovere la pastorale comune nella Zona, secondo le indicazioni diocesane, soprattutto mediante il contributo del Consiglio Pastorale Zonale;

b) favorire la comunione tra i presbiteri della Zona, e farsi interprete presso il Vescovo diocesano delle esigenze, dei pareri e dei suggerimenti che provengono da loro.

25. Il Vicario Zonale compie ogni anno, fra maggio e settembre, la visita vicariale nelle parrocchie della Zona (cfr. can. 555 § 4).

In spirito di comunione e collaborazione si intrattiene in colloquio con il parroco ed i vicari parrocchiali sulla vita pastorale della parrocchia, dando risalto agli aspetti presenti nella traccia predisposta dal Segretariato competente. Ascolta pure i laici che partecipano al Consiglio Pastorale Zonale.

Vidima i registri parrocchiali.

Entro il 30 settembre invia al Vicario episcopale competente la relazione scritta sullo stato della Zona e, nel mese di ottobre, viene ricevuto dall'Ordinario al quale dà relazione della visita vicariale e dell'attività della Zona. La parrocchia del Vicario è visitata da un delegato del Vescovo diocesano.

26. Il Vicario Zonale promuove, presiede e dirige personalmente le Congregazioni Zonali (cfr. can. 555 § 2, 1°). In esse i presbiteri della Zona affrontano in forma di studio, di lavoro di gruppo e di dibattito, temi che hanno attinenza diretta o indiretta all'azione pastorale soprattutto zonale. I temi e l'impostazione tendono ad un aggiornamento culturale dei presbiteri e alla comunione nelle scelte pastorali.

Le Congregazioni Zonali si tengono quattro volte all'anno secondo il calendario diocesano.

Tutti i presbiteri della Zona sono tenuti a parteciparvi.

Il Vicario Zonale si avvale della collaborazione di un presbitero per la stesura dei verbali.

27. Il Vicario Zonale:

1) si premura di far visita e provvede, per quanto gli è possibile, ai presbiteri in difficoltà per malattia, inabilità, situazioni e circostanze particolarmente onerose, mantenendosi in stretto rapporto con l'Ordinario o con il sacerdote diocesano competente per il settore.

2) Promuove la partecipazione di tutti i presbiteri al Ritiro spirituale, secondo il calendario e il programma diocesani, ed agli Esercizi spirituali (cfr. can. 555 § 2, 2°).

3) Fraternalmente veglia sulla fedeltà dei presbiteri al loro ufficio pastorale (cfr. 555 § 1, 2°).

28. Spetta al Vicario Zonale:

1) reggere la parrocchia in caso di vacanza o di impedimento del parroco, quando in essa non c'è il vicario parrocchiale, prima che sia nominato l'amministratore parrocchiale (cfr. can. 541 § 1). Per la parrocchia del Vicario Zonale si procede a norma dell'art. 31;

2) immettere in possesso della parrocchia i nuovi parroci della Zona, salvo che tale atto venga compiuto dall'Ordinario o da un suo delegato.

Redige il verbale di immissione e ne consegna copia in Cancelleria;

3) provvedere, in caso di malattia grave o di morte di un parroco, affinché non siano lesi beni o diritti della parrocchia.

Pertanto il Vicario Zonale cura che la successione sia effettuata secondo le disposizioni testamentarie del parroco e nel rispetto della distinzione fra i beni personali e i beni della parrocchia;

4) informare l'Ordinario della morte di un parroco e curarne il funerale;

5) essere informato dai parroci circa le assenze che si prolungano oltre una settimana e verificare che sia assicurato il servizio pastorale;

6) comporre, in forma prudente, eventuali questioni (di non grave entità) sorte tra i presbiteri e i fedeli e, se richiesto dal parroco, tra gli stessi fedeli.

29. Qualora la Zona Pastorale sia particolarmente vasta, o per altre opportunità, il Vicario Zonale, d'accordo con l'Ordinario, può delegare ad uno o due parroci della Zona gli incarichi, di cui all'articolo precedente, per un gruppo determinato di parrocchie. Comunque i nominativi dei presbiteri al Vescovo diocesano a cui spetta la conferma. Tali presbiteri sono denominati Vicari Zonali adiutori.

30. Al Vicario Zonale compete di:

1) essere consultato dall'Ordinario per la provvista di una parrocchia della Zona (cfr. can. 524). Il Vicario esprime il proprio parere sulla base di informazioni raccolte, nelle forme più opportune, nella stessa parrocchia;

2) dispensare dalle pubblicazioni matrimoniali canoniche, a condizione che tale dispensa sia data per iscritto con menzione della facoltà ricevuta dal Vescovo diocesano e vengano regolarmente fatte le pubblicazioni civili (cfr. cost. 1106, 3°);

3) assolvere dalla censura in cui incorrono coloro che procurano aborto.

31. In caso di vacanza o impedimento del Vicario Zonale, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicario Zonale adiutore o il più anziano di nomina, nel caso siano due.

Se manca il Vicario Zonale adiutore, subentra il parroco della Zona più anziano di nomina.